

COMUNE DI ZEVIO

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO SULLA NOMINA E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Art. 1 - Premesse e precisazioni

1. In base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 9 maggio 2016 n. 105, "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" nelle more dell'adozione del D.Lgs. attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del D.Lgs n. 150 del 2009.

2. L'articolo 3 comma 4 del citato D.Lgs. n. 105/2016 stabilisce che Il Dipartimento della Funzione Pubblica identifica strumenti e modalità di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e le attività delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo per quanto di competenza delle Autonomie territoriali.

3. Il Dipartimento Funzione Pubblica – "Portale della performance" FAQ n. 1, coerentemente con quanto stabilito con delibere ANAC n. 23/2012 come sostituita dalla delibera 12/2013 conferma che *le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16.*

4. Il Comune di Zevio nell'ambito della propria autonomia organizzativa, intende affidare i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 ed indicate nel citato art. 16 ad un organismo denominato **Organismo di Valutazione** definendone con il presente regolamento composizione, criteri di nomina e competenze.

Art. 2 - Istituzione dell'Organismo di Valutazione

1. E' istituito l'Organismo di Valutazione della performance del Comune di Zevio, d'ora in poi anche O.d.V.(Organismo di Valutazione).
2. L'O.d.V. è composto da un unico componente esterno all'ente.

Art. 3 - (Durata in carica)

1. L'O.d.V. rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina, e può essere riconfermato a seguito di adozione di apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 4 - (Requisiti)

1. Per ricoprire il ruolo di O.d.V. del Comune di Zevio è necessario essere in possesso almeno dei seguenti requisiti.

2. Requisiti di carattere generale:

- a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

3. Requisiti di competenza ed esperienza:

- a) essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- b) essere in possesso di comprovata esperienza professionale da almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

4. Requisiti di integrità:

- a) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
- b) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- c) non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV o di struttura con funzioni analoghe prima della scadenza del mandato;
- d) non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 5 Nomina e pubblicità

1. L'O.d.V. è nominato dal Sindaco tramite scelta diretta o a seguito di una procedura di confronto comparativo svolta con la collaborazione del Dirigente affidatario della risorsa.
2. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente l'O.d.V. sono pubblicati sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 6 – Cessazione anticipata dalla carica

1. L'O.d.V cessa dalla carica per:
 - a) sopravvenute cause di incompatibilità;
 - b) grave inadempimento nell'esercizio delle funzioni, preventivamente ed analiticamente contestato;
 - c) per dimissioni volontarie del componente.

Art. 7 (Competenze)

1. L'O.d.V. risponde al Sindaco.
2. All'Organismo di Valutazione, sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) supportare la struttura tecnica nella creazione, implementazione ed aggiornamento del sistema di valutazione di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 150/2009;
 - b) effettuare la valutazione della performance secondo le modalità stabilite dal sistema di valutazione vigente tempo per tempo;
 - c) monitorare ed attestare il rispetto degli obblighi in tema di trasparenza e di anticorruzione secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 3 All'O.d.V possono essere attribuite, con apposito atto, anche altre competenze coerenti con il ruolo.

Art. 8 – Compenso

1. Il compenso è stabilito dal Sindaco al momento dell'incarico ed è commisurato alle competenze ad esso attribuite.